



## **Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri può avvenire solo se il defunto abbia espresso in vita questa volontà tramite disposizione testamentaria o iscrizione ad associazione avente tra i propri fini quello della cremazione e della dispersione delle ceneri.

2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri avviene secondo quanto previsto dalla vigente normativa. E' rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune ove é avvenuto il decesso ed é stata autorizzata la cremazione. In caso di ceneri già tumulate, l'autorizzazione alla dispersione é rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune in cui si trova il cimitero; la dichiarazione per l'affidamento é presentata al Comune in cui si trova il cimitero ove le ceneri sono depositate.

3. In caso di decesso in altro Comune, qualora il defunto abbia espresso nei modi di legge, la volontà alla dispersione delle ceneri nel territorio del Comune di Monforte San Giorgio per ragioni legate esclusivamente alle origini, l'autorizzazione alla dispersione é data dall'ufficiale di Stato Civile del Comune di Monforte San Giorgio nell'apposita area individuata.

Il nulla - osta al trasferimento delle ceneri é di competenza del Comune dove é avvenuto il decesso.

4. La dispersione é eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato, oppure dall'esecutore testamentario o, nel caso in cui il defunto fosse iscritto ad associazioni di cremazione dal rappresentante legale dell'associazione stessa.

5. La dispersione delle ceneri può avvenire, nel rispetto delle normative vigenti (legge 30 marzo 2001, n.130 e s.m.i.

a) all'interno del Cimitero. La dispersione é ammessa nell'apposita area;

b) fuori dal Cimitero in aree private, all'aperto, con il consenso dei proprietari; é vietata nei centri abitati;

c) in natura; é consentita nei terreni fuori dai centri abitati e comunque a distanza di almeno 200 metri dalle abitazioni.

6. Fermo restando il divieto di dispersione nelle aree private situate nei centri abitati come individuati dall'articolo 3, 1° comma numero 8 del decreto legislativo n.285 del 30.04.1992 (nuovo codice della strada), l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri in aree private é condizionata alla presentazione, unitamente alla domanda, di dichiarazione del proprietario o dei proprietari del terreno che asseriscano:

a) di essere a conoscenza della volontà di dispersione e che vi acconsentono;

b) che la dispersione delle ceneri non é oggetto di alcuna attività con finalità di lucro.

7. Per la dispersione all'interno delle aree individuate dall'ente viene redatto verbale dall'ufficiale di stato civile -